

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE

52  
34053 / 06

UDIENZA CAMERA  
DI CONSIGLIO  
DEL 06/10/2006

SENTENZA

N. 2852/06

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

GIEMME NEW s.r.l.

Dott. SILVESTRI GIOVANNI	PRESIDENTE	
1. Dott. GIORDANO UMBERTO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2. Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI	"	N. 004840/2006
3. Dott. CANZIO GIOVANNI	"	
4. Dott. URBAN GIANCARLO	"	



ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ~~ORDINANZA~~

sul ricorso proposto da :

PUBBLICO MINISTERO PRESSO

~~del~~ TRIBUNALE

di TOLMEZZO

nei confronti di:

1)

N. IL

2)

N. IL


avverso ORDINANZA del 28/11/2005

GIP TRIBUNALE

di TOLMEZZO

sentita la relazione fatta dal Consigliere  
CANZIO GIOVANNI

lette/~~sentite~~ le conclusioni del P.G. *(annullamento in tutto)*



**Osserva in fatto e in diritto.**

Con ordinanza del 28.11.2005, il Gip del Tribunale di Tolmezzo non convalidava l'arresto del [B.] e del [C.], cittadini romeni, indagati per i reati di cui all'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 286/98, ritenendo insussistente il fatto di reato in quanto la destinazione finale del viaggio dei passeggeri trasportati dall'arrestato era costituito dal paese del quale costoro avevano la cittadinanza ([omissis]), nonostante fosse previsto il transito in [omissis].

Il P.M. proponeva ricorso per cassazione per ottenere l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge, deducendo che il reato di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 286 del 1998, sostituito dalla l. n. 189 del 2002, è integrato anche dall'agevolazione del passaggio attraverso l'Italia e dell'ingresso in un paese estero.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.

Nel testo originario dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, era previsto il reato di chi "compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico". Il primo comma dell'art. 12 è stato sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. a) della l. 30.7.2002, n. 189, che punisce "chiunque in violazione del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente".

Dal confronto tra le due disposizioni traspare chiaramente che la nuova norma incriminatrice ha ampliato la sfera della propria operatività, dato che la fattispecie criminosa non è soltanto integrata dalle condotte dirette ad agevolare l'ingresso in [omissis] di stranieri extracomunitari in violazione della disciplina dell'immigrazione, ma ricomprende anche quelle condotte finalizzate a permettere l'ingresso illegale in altri Stati. La ragione giustificativa dell'innovazione dovuta alla disciplina introdotta dalla l. n. 189 del 2002 deve essere, quindi, individuata nell'esigenza di realizzare una cooperazione internazionale diretta al controllo e al contenimento degli imponenti fenomeni migratori, anche nello spirito dell'accordo di Schengen del 19 giugno 1990, reso esecutivo dalla l. 30 settembre 1993 n. 388.

Alla luce delle precedenti considerazioni appare evidente che il precetto penale di cui al novellato art. 12, comma 1, del d.lgs. 25.7.1998, n. 286, colpisce anche le condotte di agevolazione dirette a procurare l'ingresso illegale dall'[omissis] in un paese confinante, del quale lo straniero non è cittadino o non ha titolo di residenza permanente, e che la portata della disposizione, resa palese da univoci elementi di ordine letterale e logico, porta senz'altro a ritenere che la fattispecie corrisponde ad un reato di pericolo, che si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a favorire l'ingresso illegale in un altro Stato, senza che possa assumere rilevanza la durata di tale ingresso e la destinazione finale del trasferimento dello straniero.

Pertanto, poiché l'ordinanza impugnata risulta contrastante con il principio di diritto testé enunciato (oltre che con le regole che perimetrano il confine tipico della verifica di esistenza del *fumus commissi delicti*, demandata al giudice della convalida dell'arresto), deve pronunciarsene l'annullamento con rinvio per nuovo esame al Gip del Tribunale di Tolmezzo.

**P. Q. M.**

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Gip del Tribunale di Tolmezzo. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2006.

Il Consigliere estensore  
(Giovanni Canzio)



Il Presidente  
(Giovanni Silvestri)

